

GAETANO MILANO
MA N°52 83056 TEORA (AV)
P. IVA 02288140649
CELL. 333-2268790
E-MAIL: MLNGTN74L19L102P

*Dw Luongo
R. Filomena*



N. 24/10 R. GEN
N. 20/12 R. SENT.
N. 95/12 CRON.
N. 12/12 REP.

NTA REGIONALE INTERREGIONALE CAMPANIA
AGG. 01/10/11
8194
AVV. 14 MAG 2013
UFFICIO REGIONALE INTERREGIONALE
RICERCAZIONE NOTARILE
Napoli - Via S. Lucia 61

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Calabritto (AV), in persona dell'avv. Emilia Capobianco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 24/2010 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni riservata in decisione all'udienza del 7/12/2011, vertente

TRA: Rosamilia Antonio (RSMANT58T22L102X), elettivamente domiciliato in Teora (AV) alla via Roma n. 52 presso lo studio dell'avv. Gaetano Milano dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'atto di citazione.

- Attore

CONTRO: Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'avvocatura regionale, elettivamente domiciliati in Sant'Angelo dei Lombardi presso STAP Foreste alla via Petriale.

- Convenuto

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 7/12/2011 che in questa sede abbiassi per ripetuto e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, conveniva in giudizio il la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura Audi A6 Avant, targata TI 5708 di proprietà e condotta dallo stesso, mentre percorreva la Strada Statale 7 in agro del comune di Teora, dove restava coinvolto in un sinistro a seguito del quale riportava ingenti danni alla suddetta autovettura.

Parte attrice a fondamento della propria domanda deduceva quanto segue:

- Che nelle predette circostanze il giorno 13/01/2009 alla ore 20,30 circa, mentre si trovava alla guida della suddetta autovettura, si vedeva improvvisamente tagliare la strada da un cinghiale di grossa taglia, che uscendo da un fondo impattava violentemente contro l'Audi attorea.
- Che l'attraversamento della strada avveniva in modo repentino ed improvviso in luogo totalmente buio.

15 MAG 2013
fonte: <http://burc.regione.campania.it>

- Che a seguito dell'urto con il cinghiale, l'Audi sbandava e finiva contro un muretto laterale della strada.
- Che vani risultavano i tentativi di bonario componimento della questione con la Regione Campania, unica responsabile del sinistro, tanto che si rendeva necessaria l'azione per cui è causa.

Instaurato il giudizio, si costituiva ritualmente la Regione Campania la quale avversando la domanda attorea, eccepiva in via preliminare la propria mancanza di legittimazione passiva, essendo legittimata passivamente la Provincia di Avellino, pertanto chiedeva di essere estromessa dal giudizio.

Questo giudice di pace si riservava sulla sollevata eccezione preliminare ed a scioglimento della riserva assunta, ritenuta infondata la stessa rigettava sollevata eccezione.

Dato corso all'istruttoria la causa su richiesta di parte attrice all'udienza del 7/12/2011 veniva trattenuta in decisione..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.

Innanzitutto va detto che nel giudizio *de quo* va tenuto conto della vigente normativa in materia di Fauna Selvatica.

La Legge 27 dicembre 1977, n. 968 contenente "*Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia*", stabilisce, all'articolo 1, che "la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale"; l'articolo 5 della stessa legge prevede che "le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati"; l'articolo 6 stabilisce che "per gli interventi nel settore della caccia le regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali"; l'articolo 15 disciplina la "Gestione sociale del territorio" che le regioni esercitano anche tramite gli enti delegati di cui al precedente articolo 5.

La Legge 8 giugno 1990, n. 142, sull' "Ordinamento delle autonomie locali", stabilisce all'articolo 14, comma 1, che "spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale" nel settore della: "protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali" (lettera e) e della caccia e pesca delle acque interne (lettera f)).

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 stabilisce all'articolo 1, comma 1 che "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato" ed all'articolo 1, comma 3 che "Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie

della fauna selvatica. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 14, comma 1, lettera f)".

La Legge n. 157 del 1992, articolo 9, comma 1, stabilisce che "Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge".

Riportata la vigente normativa in materia di fauna selvatica, occorre ancora precisare che secondo giurisprudenza costante di legittimità, relativamente alla responsabilità per i danni arrecati a terzi da animali selvatici occorre inquadrare tale fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale o aquiliana, stante l'evidente incompatibilità concettuale tra lo stato di libertà della fauna selvatica e l'assoggettabilità degli stessi al controllo ed alla vigilanza quale elementi fondanti la responsabilità per gli animali in custodia di cui all'art. 2052 c.c..

Invero il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'articolo 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 c.c., tanto anche in tema di onere della prova, con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (*ex plurimis Cass. Civ. 4202/2011; Cass. Civ. n. 27673/2008*).

Tanto premesso, ai fini dell'individuazione del soggetto pubblico obbligato a risarcire il danno, occorre verificare, in base alla normativa interna regionale (atteso che le funzioni amministrative di coordinamento, programmazione e pianificazione faunistico-venatoria sono attribuite alle Regioni), quale sia l'ente (Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione ecc.) cui siano stati oggettivamente conferiti i poteri di gestione e controllo della fauna selvatica, anche se il conferimento medesimo sia diretto ovvero oggetto di specifica delega da parte di altro Ente.

In ipotesi di delega, comunque, occorre valutare l'ampiezza dei poteri nel concreto conferiti, ovvero sia accertare che il livello di autonomia posseduto, decisionale e operativo, sia tale da consentire una sufficiente amministrazione dei rischi di danni a terzi approntando, in particolare, le misure necessarie a prevenire evitare o limitare gli stessi.

Nel caso di specie, relativo ad un sinistro verificatosi nella Regione Campania, occorre avere riguardo alla legge regionale n. 8/1996.

In particolare va detto che l'art. 26 della predetta legge prevede espressamente che: "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta

ripartirà tra le Amministrazioni provinciali in misura corrispondente alla percentuale di terra agrosilvopastorale di ciascuna. Alla costituzione del fondo di cui al comma 1 provvederà la Regione con legge di approvazione del bilancio con l'istituzione di un apposito capitolo. Lo stanziamento sarà formato per il 50% con proventi della tassa di concessione regionale di cui all'art. 38 della presente legge, per il 50% da fondi propri della Regione”.

Inoltre l'art. 17 della stessa legge, relativo al controllo della fauna selvatica prevede che “La Giunta regionale per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 16.

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagroforestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui al precedente art. 11, lett. a), b) e c). Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S.. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e delle guardie venatorie volontarie delle associazioni, tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in mancanza od insufficienza con le modalità di cui al comma precedente d'intesa con l'Ente gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli artt. 11, 4° comma, e 22, 6° comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da forme inselvatichite di specie domestiche, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione di proprietari o conduttori di fondi su cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per l'esercizio venatorio”.

Ebbene tenuto conto della normativa sia nazionale che di quella regionale, innanzi riportata, non sembra che possano porsi dei dubbi sul fatto che la stessa attribuisce alla Regione Campania ogni funzione di controllo della fauna selvatica, mentre alla Provincia sono attribuite funzioni espressamente delegate.

La Regione pertanto è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, non solo impartendo le opportune disposizioni normative ed

109
110
amministrative alle Province o altri gestori di riserve, oasi e parchi naturali, ma anche verificando la corretta esecuzione delle norme prescritte, attuando, in caso di inerzia degli enti preposti, anche interventi sostitutivi.

Nel caso di specie la convenuta Regione Campania, ritualmente costituita in giudizio, nulla ha provato in merito ad eventuali specifiche deleghe in materia fatte alla Provincia, ma si è limitata ad avversare genericamente la domanda attorea, allegando agli atti di causa tre delibere, una per l'anno 2006, una per l'anno 2007 e l'altra per l'anno 2009 con cui venivano ripartiti dei fondi tra le varie Province al fine di attuare una maggiore tutela della fauna selvatica, mentre nulla ha allegato in ordine ad eventuali specifiche deleghe in materia di controllo.

Pertanto, poiché in vigore della richiamata normativa, la responsabilità per i danni derivanti a terzi dalla fauna selvatica fa capo alla Regione, la stessa avrebbe dovuto dimostrare, in questo processo, per andare esente da responsabilità, che all'Ente Provincia, era stata effettivamente conferita, in quanto ente delegato e gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all'esercizio dell'attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni, mentre tale prova, nel caso di specie, si ripete, non è stata data dalla convenuta Regione, per cui la stessa nel caso di specie va ritenuta responsabile dei danni subiti dall'odierno attore.

Acclarata pertanto la responsabilità della convenuta Regione Campania in ordine ai danni subiti dall'odierno attore, non resta che analizzare la fondatezza degli stessi sia in ordine all'*an* che al *quantum*.

Ebbene relativamente all'*an* va detto che in corso di causa sono stati sentiti i testi Preziosi Modestino e Preziosi Antonio, entrambi indifferenti e sulla cui attendibilità non è dato dubitare, i quali confermavano l'assunto attoreo così come articolato nei singoli capi di prova ammessi, precisando di essere direttamente a conoscenza dei fatti in quanto al momento del sinistro si trovavano a viaggiare con la loro auto sulla stessa strada percorsa dall'attore con la propria auto a poca distanza e di seguito allo stesso.

Il teste Preziosi Antonio inoltre precisava che sul tratto di strada percorso non vi era segnaletica di pericolo indicante l'attraversamento di animali.

Relativamente al *quantum* parte attrice ha allegato agli atti di causa la fattura n. 2 del 31/01/2009 rilasciata dall'autocarrozzeria Sozio Mario da Caposele, per un importo complessivo di euro 5.271,00 nonché le foto dell'auto in questione con i relativi danni riportati e da riparare.

Ebbene considerato quanto innanzi documentato e provato, in mancanza di qualsiasi prova di natura contraria, l'odierno attore va risarcito della complessiva somma di euro 5.271,00 a titolo di danni subiti dall'autovettura Audi A6 Avant, targata TI 5708.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Calabritto (AV), in persona dell'avv. Emilia Capobianco definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rosamilia Antonio contro la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., così provvede:

- 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento nei confronti dell'attore Rosamilia Antonio della complessiva somma di euro 5.271,00 a titolo di danni subiti dall'autovettura Audi A6 Avant, targata TI 5708, in occasione del sinistro avvenuto in data 13/01/2009 alle ore 20,30 circa in Teora (AV) Strada Statale 7.
- 2) Condanna la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio nei confronti dell'attore, che si liquidano in complessivi Euro 2.105,00 di cui euro 125,00 per spese; euro 890,00 per diritti ed euro 1.090,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per averne fatta espressa richiesta.

Così deciso in Calabritto li 04/04/2012

Il Giudice di Pace Reggente
(avv. Emilia Capobianco)

Emilia Capobianco

In decisione 7-12-11

Il _____

oggetto RISARCIMENTO

DANNI

depositata il 4-4-12

pubblicata il 08/05-12

Alto